



Delibera della Giunta Regionale n. 140 del 12/05/2014

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14,13

Oggetto dell'Atto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio di oneri derivanti da sentenze esecutive

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *“in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in “via esclusiva”, in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011”*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *“che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile”*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *“Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio”*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 –“Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – “Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *“La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”* e *“Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive”*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 3887 del 23/03/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signora **Andrisani** Maria dell'importo complessivo di €. **6.164,42**, di cui **€1.141,92 lordi** all'Avvocato Pasquale Lucio Monaco con attribuzione allo stesso legale;
- 2) sentenza n.6427 del 19/11/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Di Nardo** Liberato dell'importo complessivo di €. **13.085,92**; di cui **€951,60 lordi** all'Avvocato Paolo Varriale con attribuzione allo stesso legale;
- 3) sentenza n. 6747 del 23/03/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **Gianfrancesco** Tommaso dell'importo complessivo di €. **3.425,93**; compensa le spese;
- 4) sentenza n. 2775 del 10/06/2011 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Signor **La Peruta** Oreste dell'importo complessivo di €. **4.879,21**; di cui **€1.356,03 lordi** all'Avvocato Pasquale Lucio Monaco con attribuzione allo stesso legale;
- 5) sentenza n. 6749 del 05/12/2011 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Signori **Occhipinti** Giovanni, **Lerro** Antonietta, **Luisi** Rosanna dell'importo complessivo di €. **7.009,93**; compensa le spese;
- 6) sentenza n. 4827 del 19/09/2012 Tribunale di S.M. Capua Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Signori **La Cerra** Maria Giovanna, **Magliocca** Rosalba, **Petrone** Maria Grazia dell'importo complessivo di €. **55.570,54**; di cui **€1.744,60** all'Avvocato Paolo Varriale con attribuzione allo stesso legale;

DATO ATTO:

- a) che per i crediti oggetto del presente provvedimento, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- b) che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 di approvazione del nuovo ordinamento, con successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*" è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- c) che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- d) che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo, che conteneva i titoli esecutivi di cui ai precedenti punti 1), 3), 4) e 5), è stata restituita, a seguito del suo citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio della procedura nel sistema informatico non corrispondevano più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- e) Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi la Direzione Generale 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta di deliberazione all'approvazione della Giunta Regionale, ma anche in questo caso, soprattutto per la mancanza di fondi disponibili, detta proposta è stata restituita dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio proponente;
- f) Che la U.O.D. 04, successivamente con specifiche note ha provveduto, anche nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014) a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- g) Che la suddetta Struttura ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- h) Che gli estremi delle predette note relative all'istruttoria in parola sono riportate nelle singole schede di rilevazione della parte debitoria;

PREMESSO, altresì,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a

- completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n. 1 al n. 6 con riguardo a quattordici crediti riferiti a dodici soggetti creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c. che in alcuni casi (vedi i punti precedenti dell'elenco delle sentenze n. 1, 2, 4, 5 e 6) sono stati anche prodotti gli atti della procedura esecutiva che al momento non vengono considerati, in linea con quanto riportato dalla deliberazione di Giunta regionale n.1731 del 30.10.2006;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad **€ 90.134,99**;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad **€ 90.135,95** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì, che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di **€ 90.135,95**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale 14 – Dip. 55 , collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di **€ 90.135,95**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;

- d. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale 14 ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di **€ 90.135,95** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover riproporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le sei schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di **€ 90.135,95** – in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) **Andrisani Maria**, importo lordo di €5.022,50;
 - b) **Avv. Pasquale Lucio Monaco**, importo lordo di €1.141,92;
 - c) **Di Nardo Liberato**, importo lordo di €12.134,32;
 - d) **Avv. Paolo Varriale** importo lordo di €951,60;
 - e) **Gianfrancesco Tommaso**, importo lordo di €3.425,93;
 - f) **La Peruta Oreste**, importo lordo di €3.523,18;
 - g) **Avv. Pasquale Lucio Monaco**, importo lordo di €1.356,03;
 - h) **Occhipinti Giovanni**, importo lordo di €2.132,35;
 - i) **Lerro Antonietta**, importo lordo di €2.138,17;
 - j) **Luisi Rosanna**, importo lordo di €2.739,41;
 - k) **La Cerra Maria Giovanna**, importo lordo di €15.542,63, di cui €4.239,48 per oneri riflessi;
 - l) **Magliocca Rosalba**, importo lordo di €19.126,69, di cui €4.239,48 per oneri riflessi;
 - m) **Petrone Maria Grazia**, importo lordo di €19.156,62, di cui €4.239,48 per oneri riflessi;
 - n) **Avv. Paolo Varriale**, importo lordo di €1.744,60;

2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegare schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 6 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
5. di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati:
 - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 90.135,95**;
 - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 90.135,95**;
7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale 14/ U.O.D. 04 il conseguente atto di impegno della somma di **€ 90.135,95** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. 04, della Direzione Generale 14 – Dipartimento. 55 copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
13. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
 - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale 14, alla Direzione Generale 13 – alle UU.OO.DD. 04 e 07 della Direzione Generale 14, alle UU.OO.DD. 02 e 04 della Direzione Generale 13 ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:**Dipendente:** sig.ra **Andrisani Maria**, nata a Capua (CE) il 03.05.1962 matr.n.18234.**Avvocato:** **Monaco Pasquale Lucio**, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.952399 del 27.12.2012 (prat.n.4983/2008 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.3887 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e della sig.ra Andrisani Maria e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 14.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Andrisani Maria, della somma di € 3.408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 800,00, di cui € 400,00 per onorari, oltre maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'Ufficio Trattamento Economico, con nota prot.n.83861 del 04.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Scheda debiti fuori bilancio Andrisani

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto notificati in data 22.07.2013 e 10.07.2013 a questa Amministrazione Regionale, rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e della dipendente sig.ra Andrisani Maria in virtù della sentenza n. 3887 del Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.707411 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio e della dipendente sig.ra Andrisani Maria in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della dipendente sig.ra Andrisani Maria e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non concorrono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84444 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 135963 del 25.02.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3887 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012.

TOTALE DEBITO

€ 6.164,42

Scheda debiti fuori bilancio Andrisani

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)Dipendente sig.ra **Andrisani Maria**, matr.n.18234.

• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 3.408,62
• Interessi legali maturati al 27.07.2014	€ 852,79
• Rivalutazione monetaria	€ 761,09
• Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 1.141,92

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 952399 del 27.12.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.3887 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 23.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 11/04/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDATA A MANO

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0952399 27/12/2012
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed...
Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: CC-4983/2008

Oggetto: Ricorso promosso da Andrisani Maria
c/Regione Campania.-

Trib. S.M.C.V.- Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 3887/2011 relativa al ricorrente.

Si comunica altresì che c'è appello - 4° Unità Benedice - Udienza 13/6/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D'Ambrosio
Botta
28/12/12
2 ch corr. n.
A

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)



COPIA

4983/08
L. h. p. i. e.
14/12/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Pascale, all'udienza del 25 maggio 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 9943/2007 R.G.A.C.

TRA

Andrisani Maria, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, con il quale è elettivamente domiciliata in S. Maria C.V., alla Via Martiri del Dissenso n. 31

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Maria Lasco, procura generale alle liti per atto Notar Stefano Cimmino del 17.9.2002, rep. 35093 e racc. 5096, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo S.T.A.P. Ecologia

RESISTENTE

Oggetto: azione di adempimento contrattuale e risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 15.10.2007, parte ricorrente esponeva:

di essere funzionario della regione Campania, categoria D;

che il C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;

che per la categoria D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative;

che l'articolo 11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli: 1) posizione

organizzativa di unità complessa (liv. A); 2) posizione organizzativa di

funzioni professionali specifiche (Liv. B); 3) posizione organizzativa di staff

posizione organizzativa di staff


13 DIC. 2012

SETTORE CONTI/buro: regione.campania.it
CIVILE E PENALE

(Liv. C);
che con decreto dirigenziale numero 8 dell'anno 2000 le era stato
l'incarico di responsabile di posizione organizzativa di Unità Co
A) "... salvo revoca in caso di risultati negativi o di interventi
organizzativi";
che era stata confermata in tale incarico anche per l'anno 2001
17/2001 nonché per gli anni successivi;
che le era stato, di conseguenza, assegnata una retribuzione di pos
sensi dell'articolo 11 C.C.D.I., e che le doveva essere ricol
indennità di risultato, pari al 20% della retribuzione di posizi
valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di se
base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di
costituito con delibera di giunta regionale numero 8493 del 22 novemb
che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni dal 2000 e 2001
alla suddetta valutazione, non ottemperando al citato articolo 11, n.
espresso sollecito in tal senso del difensore civico.
Tutto ciò esposto assumeva che l'assenza di tale verifica aveva impe
potesse procedere ad un apprezzamento di risultati raggiunti, con la
che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito titolo di i
risultato per il 2000 e 2001.
Domandava, pertanto, all'adito giudice, previa verifica della
dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livell
principale, la condanna della regione Campania pagamento in suo fa
somma di euro 4544,82 a titolo di risarcimento del danno da perdita di
Si costituiva la Regione Campania e deduceva che non poteva essere
la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopra
sistema di valutazione.
All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa
discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'articolo 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - area delle posizioni organi
prevede che:
I) "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con a
diretta di elevata responsabilità di prodotto il risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di pa
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gest
organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professio
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o all'iscrizione
professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispet



vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II) tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di all'articolo 37 comma quattro del C.C.N.L. 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'articolo 9".

L'art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a cinque anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di quell'articolo 10, comma 3".

A sua volta l'articolo 10 C.C.N.L. 31 marzo 1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'articolo 8 è composto dalla retribuzione di posizione dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del C.C.N.L. per il quadriennio 1998-2001".

2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di 25.000.000 annui lordi per 13 mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate".

3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'articolo 11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di giunta regionale del 22 novembre 1998".

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a

discendere da profili di demerito), ovvero a seguito di risultati negativi. Com'è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, le condizioni del diritto al riconoscimento dell'indennità di risultato dipendono dalla valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale della categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art. 10, comma 3, citato stabilisce che la retribuzione di risultato corrisposta previa valutazione dei risultati ciò significa che l'amministratrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata in assenza di criteri di valutazione perché è proprio tale comportamento a costituire un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui casa; tale condotta, in sostanza, per i motivi sopra stessi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro. Ne consegue che, non avendo l'istante ricorrere, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettante, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

In proposito si rileva che non vi è contestazione, da parte della Regione Campania, in ordine allo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabili all'amministrazione datrice di lavoro l'omissione della valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa in quanto l'amministrazione non ha provato di essersi trovata nell'impossibilità di attendere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per causa ad essa non imputabile.

Sussiste, pertanto, anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno patito dalla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, dei quali non v'è traccia nelle difese della resistente.

Né può correttamente sostenersi, al fine di negare la fondatezza della pretesa risarcitoria, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo

all'esito della valutazione (analogamente a quanto detto in ordine alla domanda principale), visto che non vi è dubbio che l'inerzia condotta datoriale ha di fatto determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

La regione, lo si ribadisce, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della commissione giudicatrice, non palesando, in sostanza reali e concreti fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento.

In ordine alla quantificazione del danno, si è chiaramente in presenza della perdita di una chance, sicchè si ritiene equo che esso coincida con la somma della parte ricorrente avrebbe conseguito il titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata, decurtata di una percentuale del 25%.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato, calcolata ex art. 11 CCDI.

La retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 11362,05 annue; pertanto la retribuzione di risultato è pari al 20% di essa, ossia annualmente pari ad euro 2272,41 per un totale di euro 4544,82 negli anni 2000 e 2001. Il danno patito da parte ricorrente va dunque liquidato, ex artt. 1266 c.c. e 432 c.p.c., in euro 4544,82 - 25% di 4544,82, ossia in euro 3408,62, posto che la stessa nozione di chance, per quanto elevata sarebbe stata la probabilità di conseguire il risultato sperato, deve, ragionevolmente, scontare quel minimo di incertezza che pur sempre permane in casi di tal fatta.

Pertanto, la regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - l'importo di euro 3408,62, oltre interessi legali nella maturazione al saldo.

Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto pubblico impiego per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali a rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Vincenzo Pascale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Andrisani Maria nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 15.10.2007, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda, e condanna la Regione Campania a pagare al ricorrente la somma di euro 3408,62 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
- 2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre maggiorazione


per spese generali, IVA e CPA secondo legge, con attribuzione al procuratore
costituito.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25 maggio 2011

IL GIUDICE UNICO

Dr. Vincenzo Pascale

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Antonio PUGLIESE



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra ANDRISANI MARIA, e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco,
si notifichi a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

APPELLO DI NAPOLI
L'istrascritto atto ad eser
cristianità di copia man
dall'impiegato della ricezione dell'

Muzzi Rosa

14 DIC 2012

DI APPELLO
GIUDIZIARIO
DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C
Alberto De Luca





**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli **Ufficiali Giudiziari** che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli **Ufficiali della forza Pubblica** di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P. L. RENATO quale attributario

S.Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 23 /03/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso
atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale,
domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Cascone Maria Fortuna

12 DIC 2012

DIASPEI


DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C

ASPEI

Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere
Numero 3887/2011
Dipendene Andrisani Maria
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			800,00
spese generali	12,50%	800,00	<u>100,00</u>
			900,00
CPA	4%	900,00	<u>36,00</u>
			936,00
IVA	22%	936,00	205,92
TOTALE FATTURA			1.141,92
RITENUTA	20,00%	900,00	180,00
NETTO A PAGARE			961,92





Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 2/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig. **Di Nardo** Liberato, nato a Gioia Sannitica (CE) il 12.11.1939, matr.n.8619.

Avvocato: **Varriale** Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 952409 del 27.12.2012 (prat.n.6360/08 CC/Avv.ra) l'ex Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.6427/2012 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.11.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo in forma esecutiva in data 14.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Di Nardo Liberato, della somma di € 7.049,90 a titolo di indennità di rischio e di € 1.050,00 per indennità di disagio, per un importo complessivo di € 8.099,90, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento della rimanente parte liquidata in € 750,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.83854 del 04.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra indicato a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n.377221 del 28.05.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo e del dipendente sig. Di Nardo Liberato in virtù della sentenza n. 6427/2012 emessa dal Tribunale di S.M.C. Vetere.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 507130 del 12.07.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza dell'avv. Varriale Paolo e del dipendente sig Di Nardo Liberato in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e interessi legali in favore del dipendente sig. Di Nardo Liberato e le spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Pasolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84437 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 188803 del 17/03/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.6427 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012.

TOTALE DEBITO**€ 13.085,92****Ex dipendente sig. Di Nardo Liberato, matr.n.8619.**

- | | |
|--|-------------------|
| • Indennità di rischio | € 1.050,00 |
| • Indennità di disagio | € 7.049,90 |
| • interessi legali maturati al 27/07/2014 | € 1.410,57 |
| sub totale | € 9.510,47 |
| • Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione | € 2.623,85 |
| • Competenze legali avv. Varriale Paolo | € 951,60 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

Scheda debiti fuori bilancio pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)*

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.952409 del 27.12.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6427 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.11.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 17/04/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis




Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

07 - 04 - 05

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0952409 27/12/2012
Mittente: Contenzioso Civile e Penale

SK

Assegnatario: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed
Classificazione: 4.1.1



N. Pratica: CC-6360/2008

Oggetto: Ricorso promosso da Di Nardo Liberato
c/Regione Campania,-
Trasmissione sentenze n. 6427/2012
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza del Settore, si trasmettono n. 2 copie esecutive della sentenza n. 6427/2012 relative al ricorrente e al procuratore antistatario.

Si invita altresì codesto Settore a segnalare all'Avvocatura eventuali motivi di impugnazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D. Amprosio
Betta
27/12/12
D

Scritta 6427/2012

*cc
0360/08
Letizia
18/12/12*

19/12/12 / Acc. For. cl




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

COPIA
SS31P

Il Giudice del lavoro, dott. Vincenzo Pascale, all'udienza del 19 novembre 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al n. 8302/2008




TRA

Di Nardo Liberato, rappresentato e difeso dall'Avv.to Paolo Varriale, procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore, in Napoli, alla Via San Filippo, 24 - entrambi ex lege domiciliati presso la cancelleria di questo tribunale - fax in atti per comunicazioni

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Modesto Letizia, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Lucia, 81, procura generale alle liti per atto Notar Cimmino di Napoli, rep. 35093 del 17.9.2002 - entrambi ex lege domiciliati presso la cancelleria di questo tribunale



Oggetto: riconoscimento di spettanze retributive

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.9.2008, l'istante, dipendente della Regione Campania, assunto ai sensi dell'art.3 della L.R. n.57/85 con la qualifica di istruttore culturale, ha dedotto di essere stato distaccato presso il Comune di Piedimonte Matese, ove ha prestato servizio fino alla cessazione del rapporto ed ha aggiunto che in data 09.10.2001 è stato siglato il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta della Regione Campania, in attuazione dell'art. 15 del CCNL del personale del comparto regioni e delle autonomie locali dell'01.04.1999, e tale fonte contrattuale collettiva ha introdotto per la prima volta un salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischio, disaio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità, lavoro straordinario.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti, sia con l'art. 3, comma 3, della legge regionale n.57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nei ruoli dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa della Regione Campania ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stata conclusa la stipulazione della contrattazione collettiva che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, materia riservata ad essa contrattazione dalla legge del 2001. Né si può effettuare un riferimento alla violazione dell'art. 45 della legge 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la correlativa retribuzione. Non è consentito, in altri termini, una discriminazione orizzontale. La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza, una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa.

Nel caso di specie, però, non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta quindi di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto né con la normativa di rango primario, né tanto meno con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art.40, comma terzo, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si è sopra affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. E' altrettanto indubitabile che ai sensi dell'art. 45, comma primo, del D.L.vo 165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione; sarebbe contra legem negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata, o c.d. integrativa. Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Per fare un esempio, se la contrattazione collettiva stabilisse di premiare la produttività di un

settore in particolare, la retribuzione accessoria di tale settore dovrebbe essere riconosciuta a tutti i suoi appartenenti.

Di conseguenza, il secondo capo della domanda, deve essere accolto.

In particolare a parte ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 del CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio, di cui all'art. 37 del CCNL del 2000 e dell'art.41 del CCNL del 2004. Le indennità in questione mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer e alle fotocopie e l'istante è stato addetto al computer. La misura del dovuto (euro 7049,90 per indennità di disagio ed euro 1050,00 per indennità di rischio, dunque in totale euro 8099,90) è stata esattamente determinata dall'istante e non è stato oggetto di contestazione da parte della Regione Campania. Su tali somme sono dovute gli interessi legali e non la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, legge 724/1994.

L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce giusto motivo per compensare per metà le spese e competenze di lite, mentre la restante metà delle spese e delle competenze seguono la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Nardo Liberato nei confronti della Regione Campania, in persona del suo Presidente pro tempore, con ricorso depositato il 9.9.2008, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie in parte la domanda e condanna la Regione Campania a pagare a Di Nardo Liberato la somma di euro 8099,90, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
- Compensa per metà spese e competenze di lite e condanna la Regione a rifondere a Di Nardo Liberato la restante metà di spese e competenze liquidati in euro 750,00, oltre IVA e CPA se per legge dovuti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19 novembre 2012

IL GIUDICE UNICO
Dr. Vincenzo Pascale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. SEZIONE LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 19 NOV. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Antonio PUGLIESE
--



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. F. VARRALDI quale attributario

S.Maria C.V. __29/11/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __29/11/2012.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO



Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, nella qualità di difensore di se stesso, si notifici copia del presente atto a:
Regione Campania, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Via Santa Lucia n° 81 - Napoli

UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE


Muzzi Rosa

14 DIC 2012

UFFICIO REGIONALE
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO G.
Alberto De Luca

Sentenza del Trib. di S.M.C. Vetere
Numero 6427/2012
Dipendente Di Nardo Liberato
Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari			750,00
			<hr/>
			750,00
CPA	4%	750,00	<hr/> 30,00
			780,00
IVA	22%	780,00	171,60
TOTALE FATTURA			951,60
RITENUTA	20%	750,00	150,00
NETTO A PAGARE			801,60





Giunta Regionale della Campania

Allegato 3

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3/2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla medesima Struttura e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:**Ex dipendente :** Sig. **Gianfrancesco Tommaso** nato a Fontegreca (CE) il 28/11/1947, matr.n. 7293**Oggetto della spesa:** Risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n. 952419 del 27/12/2012 (prat.n.5147/2005- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07, la sentenza n. 6747/11 del Tribunale di S.M.C. Vetere – Sez. Lavoro- (assegnata in data 28/12/12 all'ex Settore 04 della predetta A.G.C.), depositata il 05/12/2011 e notificata ad istanza del sig. Gianfrancesco Tommaso e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio, in forma esecutiva, il 14/12/2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Gianfrancesco Tommaso della somma di €. 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo. oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo. Il Tribunale di S.M. Capua Vetere ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese di lite.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico con nota prot. n.83878 del 04/02/2013, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra citato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;

Scheda debiti fuori bilancio Gianfrancesco

pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3

(Punto 3 del dispositivo)

- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente, per mancanza di disponibilità sul capitolo di fondi;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84458 del 5.12.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la U.O.D. 07 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando con nota prot.n. 135961 del 25.02.2014, l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 6747/11 del Tribunale di S.M.C.Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 05/12/2011 e notificata, in forma esecutiva, il 14/12/2012

TOTALE DEBITO

Ex dipendente sig. Gianfrancesco Tommaso, matr.n. 7293	€. 3425,93
• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (anni 2000-01)	€. 2.272,41
• Interessi legali maturati al 25/07/2014	€. 609,53
• Rivalutazione monetaria	€. 543,99

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 952419 del 27.12.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6747/11 del Tribunale di S.M. Capua Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 05/12/2011 e notificata in forma esecutiva in data 14/12/2012;

Napoli, 11/04/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

RACCOMANDA A MANO

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0952419 27/12/2012

Mittente: Contenzioso Civile e Penale

Protegnatura: Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento

Classif. es.: 4.1.1



N. Pratica: CC-5147/2005

Oggetto: Ricorso promosso da Gianfrancesco Tommaso
c/Regione Campania.-

Trib. S.M.C.V.- Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 6747/2011 relativa al ricorrente.

Si comunica altresì che c'è appello - 3° Unità Guarino - Udienza 6/10/2015.


IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D'Ambrosio
Betta
28/12/12
s. decab. preced.
fot

MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via S. Lucia n. 31
81021 Santa Maria Capua Vetere (BN)



DIC. 2012

COPIA
ESENTE LAVORO

10/11/12
cc
5147/08
Letizia
13/11/12
UH

REPUBBLICA ITALIANA

NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gentile, all'udienza del 10.11.2011 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8977/2005

TRA

GIANFRANCESCO TOMMASO, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Martiri del Dissenso n. 31;


RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Modesto Letizia, con cui elettivamente domicilia in Caserta, loc. San Benedetto, alla via Arena, presso lo Stab Ecologia:

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, funzionario della Regione Campania ctg. D, esponeva:

-che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;

-che per la categ. D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative;

-che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:

1)posizione organizzativa di unità complessa (liv. A):

2)posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv. B):

3) posizione organizzativa di staff (liv. C):

-che con decreto dirigenziale n. 14/2000 gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di unità complessa di livello A. " (...) salvo revoca in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi"; che tale incarico era stato riconfermato con determina n. 84/2001 per l'anno 2001;

-che gli veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione. "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n. 8493 del 22.11.1998";
-che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11.

Ciò premesso, l'istante, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti, per cui nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per il 2000 e il 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro, previa declaratoria della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello A, condannare la Regione Campania al pagamento del risarcimento del danno nella somma di euro 4.544,82 ai sensi dell'art. 11 del CCDI o ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. , oltre interessi e rivalutazione; con condanna alle spese del giudizio con attribuzione.

La Regione Campania, nel contestare l'avversa pretesa, deduceva, tra l'altro, che non poteva essere corrisposta a parte ricorrente la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione; per cui chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, all'udienza del 10.11.2011 era decisa mediante lettura in udienza del dispositivo.

La domanda è fondata con le precisazioni di seguito riportate.

L'art. 8 del CCNL 31.3.1999 - area delle posizioni organizzative- prevede che:

I: "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Il: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 co. 4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

L'art. 9 co 1. del CCNL 31.3 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo co. 4 prevede che " i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co. 3".

A sua volta l'art.10 ccnl. 31.3.1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001";
- 2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate";
- 3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

1.136.20 (50% di € 2.272.41) per ciascun anno in cui parte ricorrente non ha percepito detta indennità (2000 e 2001).

Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - per l'importo di euro 2.272.41 (€ 1.136.20 x 2), oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo; in particolare, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724 (che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott. Gabriella Gentile Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:


- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 2.272.41, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) compensa le spese.

In Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2011

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Gabriella Gentile

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE



Pubblicata
L. 6 DIC. 2011



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. f. L. MARAS quale procuratore


S.Maria C.V. 1h /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 1h /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. GIANFRANCESCO TOMMASO e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto all'indirizzo di:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

Il sottoscritto
costituito
dell'immobile

Muzzi Rosa

14 DIC 2012

UFFICIO GIUDIZIARIO

DI NAPOLI

DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C

Alberto Lucio



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancioSCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:**Ex dipendente:** sig. La Peruta Oreste, nato a Caserta il 15.09.1950, matr.n.9896.**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)**Oggetto della spesa:** risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot.n.952426 del 27.12.2012 (prat.n.6035/2009 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2775 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 10.06.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 13.06.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. La Peruta Oreste, della somma di € 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su tale somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in € 950,00, di cui € 600,00 per onorari, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.131735 del 21.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute al dipendente sopra indicato a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Scheda debiti fuori bilancio La Peruta

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota prot. n. 899570 del 05/12.2012, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di precetto, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza n. 6427/2012 emessa dal Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 113046 del 14.02.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di pignoramento, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza del predetto avvocato in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali in favore del dipendente sig. Di Nardo Liberato e le spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot. n. 84478 del 05.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 224650 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.2775 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 10.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 13.06.2012.

TOTALE DEBITO

€ 4.879,21

Scheda debiti fuori bilancio La Peruta

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

Ex dipendente sig. **La Peruta Oreste**, matr.n.9896.

• Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01)	€ 2.272,41
• Rivalutazione monetaria	€ 543,99
• Interessi legali su somme via via rivalutate maturati al 25/07/2014	€ 706,78
• Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio	€ 1.356,03

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 952426 del 27.12.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.2775 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 10.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 13.06.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 11/04/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0952426 27/12/2012

Materia Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed

Classifica 4.1.1.



N. Pratica: CC-6035/2009

Oggetto: Ricorso promosso da La Peruta Oreste
c/ Regione Campania.-
Trib. S.M.C.V.- Sez. Lavoro

In relazione alla Vs. nota prot. 2012 0925879 del 13/12/2012, per le de-
terminazioni di competenza di codesto Settore, si trasmettono n. 2 copie delle
sentenze n. 2775/2011 relative al ricorrente e al procuratore antistatario.

Si comunica altresì che c'è appello - 4° Unità De Gregorio - Udienza
14/3/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

Ambrosio
Betta
28/12/12
Lef. elettorale p. cal.
conv. p. conc. e. en.
#6

COPIA

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORI 01
13 GIU 2012 1016/4
UFFICIO SOSTABILIMENTO POSTA
GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Paola Martorana, all'udienza del 13.4.2011 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4901/08

TRA

LA PERUTA ORESTE, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Martiri del Dissenso n. 31;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, con cui elettivamente domicilia in Caserta, loc. San Benedetto, alla via Arena, presso lo Stap Ecologia;

RESISTENTE

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, responsabile di posizione organizzativa di Unità Complessa fin dall'anno 2000/2001, esponeva:

-che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;

-che per la categ. D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative
-che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:

- 1)posizione organizzativa di unità complessa (liv. A);
- 2)posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv. B);
- 3)posizione organizzativa di staff (liv. C);

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
14 GIU 2012
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

-che con determina dirigenziale n. 3/2000 gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di Unità complessa di livello A. " (...) salvo revoca in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi"; che tale incarico era stato riconfermato per gli anni successivi;

-che gli veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione. "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n. 8493 del 22.11.1998";

-che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11.

Ciò premesso, l'istante, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti, per cui nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per il 2000 e il 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro di condannare la Regione Campania al pagamento in suo favore della somma di euro 3.408,62, ovvero di quella ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, con condanna alle spese del giudizio con attribuzione.

La Regione Campania, nel contestare l'avversa pretesa, deduceva, tra l'altro, che non poteva essere corrisposta a parte ricorrente la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione; per cui chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa, all'udienza del 13.4.2011 era decisa mediante lettura in udienza del dispositivo.

Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.

L'art. 8 del CCNL 31.3.1999 - area delle posizioni organizzative- prevede che:

I: "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

II: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 co. 4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

L'art. 9 co 1. del CCNL 31.3 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo co. 4 prevede che " i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co. 3".

A sua volta l'art.10 ccnl. 31.3.1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001";
- 2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate";
- 3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale – non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, “previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998”.

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di “risultati negativi”.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di ctg. D ed è sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario; essa pertanto deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale (art.10 co. 3).

Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, violando i principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui è causa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro che, dunque, è tenuto a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, da perdita di chance, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto.

Conseguenza di tale inadempimento, è stata proprio la mancata valutazione del ricorrente, sicché egli è stato privato non della retribuzione di risultato – in ipotesi

il giudizio avrebbe potuto essere anche negativo- ma dell'astratta possibilità di conseguirla. vale adire della cosiddetta chance. che pur costituendo una mera possibilità di conseguire il risultato favorevole,(Cass. 6.6.2006 n. 13241) è tuttavia entità patrimoniale a sé stante suscettibile di autonoma valutazione (Cass. 28.1.2005, n.1752).

Tale premessa, ovviamente, non implica necessariamente l'accoglimento della domanda proposta, poiché la risarcibilità del danno da perdita di chance presuppone che il danneggiato alleggi e provi gli elementi fattuali dai quali desumere, in via presuntiva e sulla scorta di un criterio probabilistico, una concreta ed effettiva (e non meramente ipotetica) possibilità di conseguire il risultato favorevole appetito (*ex multis* Cass. 2.2.2009 n. 2581 ; Cass. 23.1.2009 n. 1715).

Se dunque, la conferma degli incarichi di posizione organizzativa non può assurgere ad implicita valutazione positiva dei risultati raggiunti, in quanto si fonda (tra gli altri) sul dato dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio e prescinde da una concreta e dettagliata valutazione dei risultati raggiunti, tuttavia tale elemento può far presumere che, in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, il ricorrente avrebbe avuto delle probabilità di conseguire una valutazione positiva, quantificabili nella misura del 50%. (cfr, in termini, Corte d' Appello di Napoli, n. 2644/2010).

Sussiste inoltre anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa imputabile (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la Regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui i "dirigenti della Regione" medesima sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal Nucleo di Valutazione.... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto").

Risulta inoltre accertato il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non

certo a presunti demeriti dell'istante. demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta del convenuto.

Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione visto che non vi è dubbio che è proprio l'inerte condotta datoriale ad avere, di fatto, determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

In ordine alla quantificazione del danno, come accennato, lo stesso non può essere liquidato nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo comunque la corresponsione di tale emolumento subordinata ad una valutazione positiva dell'Amministrazione dall'esito incerto.

Può assumere rilievo la circostanza della conferma dell'incarico di posizione ~~organizzativa nel periodo di causa, circostanza che può far presumere la probabilità per il ricorrente di conseguire una valutazione positiva, da computare dunque nella misura del 50%.~~ Ritenuta la congruità di un criterio di quantificazione del danno consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora la valutazione fosse stata positivamente effettuata, tale quantificazione va poi operata sulla base della percentuale della retribuzione di risultato – 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI (cfr. Corte d'Appello di Napoli sent. N. 2644/10).

Orbene, la retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente, in euro 11.362,05 annui mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 2.272,41 annue; dunque, valutata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di 2.272,41, considerati i due anni in cui il ricorrente non ha percepito detta indennità (2000 e 2001).

Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione del ricorrente - per l'importo di euro 2272,41 oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi al saggio legale sulle somme progressivamente rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo; in particolare, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724, che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva (Cass. sez. lav. 4/5/2009, n.10236).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore della causa quale determinato in funzione di quanto attribuito e non di quanto richiesto (Cass. S U n. 19014 dell'11.9.2007. alla cui stregua *“ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, contenuta nella delibera del Consiglio nazionale forense del 12 giugno 1993, approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa).*

Non potrà pertanto tenersi conto della nota spese versata in atti dalla parte ricorrente, in quanto predisposta sulla scorta di uno scaglione di valore (da € 2.600,01 a € 5.200,00), superiore all'importo oggetto di riconoscimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott. Paola Martorana Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della somma di € 2272,41 a titolo di risarcimento del danno patito, oltre interessi su tale somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;

b)condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 950.00 di cui € 600.00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

In Santa Maria Capua Vetere. 13.4.2011

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Paola Martorana

Paola Martorana

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
SEZIONI LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg: 10 GIU. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE

di pubblica



**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. _____

L. P. MONACO

_____ **quale attributario**

S.Maria C.V. 11/12/2011.

**Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese**

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 11/12/2011.

**Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese**



816

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.




ALBERTO DE LUCA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
DI NAPOLI
CORSO GIUDIZIARIO

13 GIU 2012

Cascone Maria Fortuna
L'ufficiale giudiziario ha consegnato in mano
all'interessato copia di copia
del documento sottostante
in data 13 giugno 2012
e ha ricevuto l'acquiescenza
del medesimo.

Sentenza del Tribunale di S.M. Capua Vetere**Numero 2775/11****Dipendene La Peruta Oreste****Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			950,00
spese generali	12,50%	950,00	<u>118,75</u>
			1.068,75
CPA	4%	1.068,75	<u>42,75</u>
			1.111,50
IVA	22%	1.111,50	244,53
TOTALE FATTURA			1.356,03
RITENUTA	20,00%	1.068,75	213,75
NETTO A PAGARE			1.142,28





Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N.5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sigg.ri **Occhipinti** Giovanni, nato a Marcianise (CE) il 28.08.1952, matr.n.11293; **Lerro** Antonietta, nata a Maddaloni (CE) il 16.11.1952, matr.n.11082; **Luisi** Rosanna, nata a San Felice a Cancelli il 22.01.1952, matr.n.11281.

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria e interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.952403 del 27.12.2012 (prat.n.5049/2005 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.6749 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 05.12.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Lerro Antonietta e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 14.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in € 1.446,07 in favore dei dipendenti Occhipinti Giovanni e Lerro Antonietta ed in € 1.859,24 in favore di Luisi Rosanna, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al soddisfo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese di lite.

Su richiesta dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, l'ex Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.84753 del 04.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute ai dipendenti sopra indicati a titolo di risarcimento del danno in quanto titolari di P.O. (anno 2000 e 2001), gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di precetto, notificati in data 10.07.2013 a questa Amministrazione Regionale ad istanza delle predette creditrici, in virtù della sentenza n. 6749/2011 emessa dal Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.707353 del 15.10.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza delle dipendenti in epigrafe in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di risarcimento del danno per mancata retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, interessi legali e rivalutazione monetaria in favore dei dipendenti sig.ri Occhipinti Giovanni, Lerro Antonietta, Luisi Rosanna.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo è stata restituita, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondono più agli attuali responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 226205 del 31.03.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot. n. 229789 del 01/04/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.6749 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 05.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012.

TOTALE DEBITO

€ 7.009,93

Scheda debiti fuori bilancio Occhipinti, Lerro Luisi

pag. 2 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)**Dipendente sig. Occhipinti Giovanni, matr.n.11293.**

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.446,07
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 362,64
- Rivalutazione monetaria € 323,64

Dipendente sig.ra Lerro Antonietta, matr.n.11082.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.446,07
- Interessi legali maturati al 25.07.2014 € 365,71
- Rivalutazione monetaria € 326,39

Dipendente sig.ra Luisi Rosanna, matr.n.11281.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.07.2014 € 465,09
- Rivalutazione monetaria maturata 26.04.2013 € 415,08
-

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.952403 del 27.12.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6749 del Tribunale di S.M.Capua Vetere - Sez. Lavoro, depositata il 05.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012.

Napoli, 11/04/2014

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0952403 27/12/2012

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed...

Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: CC-5049/2005

Oggetto: Ricorsi promossi da Occhipinti Giovanni,
Lerro Antonietta, Luisi Rosanna
c/Regione Campania.-
Trib. S.M.C.V.- Sez. Lavoro

In relazione alle pratiche indicate in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmettono copia delle sentenze n. 6749/2011 relative ai ricorrenti.

Si comunica altresì che c'è appello - 4° Unità Scelza - Udienza 8/11/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

D'Ambrosio
Botta
23/12/12
43
2. sub.
corrisp.

**COPIA
ESSENTE LAVORO**

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via Martiri del Dissenso, 31

VIA REGIONALE DELLA CAMPANIA A. 01 SETTORE 01
1975 19/11/12 DIC 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

cc
5096/05
5070
5144
10/11/11
Letizia
19/11/12
P. Monaco

1 DIC. 2012

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gentile, all'udienza del 10.11.2011 ha pronunciato la seguente sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 7922/05, 7923/05 e 7924/05

TRA

OCCHIPINTI GIOVANNI, LERRO ANTONIETTA, LUISI ROSANNA, rapp.ti e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Lucio Monaco, con il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Martiri del Dissenso n. 31;

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Modesto Letizia, con cui elettivamente domicilia in Caserta, loc. San Benedetto, alla via Arena, presso lo Stap Ecologia;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA AGG. VAR. 001
18 DIC 2012 RESISTENTE
SETTORE CON FL. 001 CIVILE PENALE

oggetto: pagamento somme; risarcimento danni

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti, funzionari della Regione Campania ctg. D, esponevano:

- di essere responsabili di Posizione Organizzativa di Funzioni Professionali in virtù di decreti e determine dirigenziali per gli anni 2000 e 2001;
- che avevano diritto, di conseguenza, ad una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, ad una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, condizionata alla valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti

Handwritten mark

di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n. 8493 del 22.11.1998; -che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11.

Ciò premesso, gli istanti, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti, per cui nulla avevano percepito a titolo di indennità di risultato per il 2000 e il 2001, chiedevano all'adito giudice del lavoro, previa declaratoria della titolarità dell'incarico di responsabile della posizione organizzativa, in via principale, condannare la Regione Campania al pagamento, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2000 e 2001, in favore di Occhipinti Giovanni e di Lerro Antonietta della somma di euro 2.892.14, di Luisi Rosanna della somma di euro 3.718,48, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, condannare la Regione al risarcimento del danno da quantificarsi ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. o con CTU; con condanna alle spese del giudizio con attribuzione.

La Regione Campania, nel contestare le avverse pretese, deduceva, tra l'altro, che non poteva essere corrisposta ai ricorrenti la retribuzione di risultato perché non era stato attivato il sopradescritto sistema di valutazione; per cui chiedeva il rigetto delle domande con vittoria di spese e competenze di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, le cause, all'udienza del 10.11.2011 erano riunite e decise mediante lettura in udienza del dispositivo.

Le domande sono fondate con le precisazioni di seguito riportate.

L'art. 8 del CCNL 31.3.1999 - area delle posizioni organizzative- prevede che:

l: "gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

Il: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 co. 4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9".

L'art. 9 co 1. del CCNL 31.3 1999 prevede che "gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo co. 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co. 3".

A sua volta l'art.10 ccnl. 31.3.1999 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001";
- 2) "l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate";
- 3) l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale;
- 4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1".

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base

del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.1998".

Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di "risultati negativi".

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di ctg. D e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale (art.10 co. 3).

Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dagli istanti nel periodo per cui è causa: tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro che, dunque, è tenuto a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

Ne consegue che parte ricorrente è titolare di un diritto di natura risarcitoria, da perdita di chance, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa inimputabile (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la Regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui i "dirigenti della Regione" medesima sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal Nucleo di Valutazione.... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto").

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento

che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti degli istanti, demeriti di cui non è traccia nelle comparse di risposta del convenuto.

Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione visto che non vi è dubbio che è proprio l'inerte condotta datoriale ad avere, di fatto, determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste.

In ordine alla quantificazione del danno, va precisato che lo stesso non può essere liquidato nell'intero importo della retribuzione di risultato non corrisposta, essendo comunque la corresponsione di tale emolumento subordinata ad una valutazione positiva dell'Amministrazione dall'esito incerto.

Può assumere rilievo la circostanza della conferma degli incarichi nel periodo di causa e nell'anno 2002, condizione che può far presumere la probabilità per i ricorrenti di conseguire una valutazione positiva, da computare nella misura del 50%. Dunque, appare congruo un criterio di quantificazione del danno consistente nella percentuale del 50% della retribuzione di risultato che la parte ricorrente avrebbe percepito qualora la valutazione fosse stata positivamente effettuata; tale quantificazione va poi determinata sulla base della percentuale della retribuzione di risultato – 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI (cfr. Corte d'Appello di Napoli sent. N. 2644/10).

Orbene, la retribuzione di posizione è stabilita, secondo quanto indicato da Occhipinti Giovanni e Lerro Antonietta, in euro 7230,39 annue mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 1.446,08 annue; dunque, considerata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di € 723,04 (50% di € 1.446,08) per ciascun anno in cui i predetti ricorrenti non hanno percepito detta indennità (2000 e 2001).

Secondo quanto indicato da Luisi Rosanna, invece, la retribuzione di posizione è stabilita in euro 9.296,22 annue mentre la retribuzione di risultato, calcolata nella misura del 20% della prima, è pari a € 1.859,24 annue; dunque, considerata una probabilità al 50% di valutazione positiva, la somma da risarcire è di € 929,62 (50% di € 1.859,24) per ciascun anno in cui la predetta ricorrente non ha percepito detta indennità (2000 e 2001).



Dunque, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno per inadempimento - omessa valutazione dei ricorrenti - in favore di Occhipinti Giovanni e di Lerro Antonietta della somma di € 1.446,07 (€ 723,04 x 2) ciascuno, di Luisi Rosanna della somma di € 1.859,24 (€ 929,62 x 2), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo: in particolare, trattandosi di credito di natura risarcitoria, non trova applicazione l'art. 22 comma 36 della l. 23.12.1994 n. 724 (che fa riferimento agli emolumenti di natura retributiva).

Le spese di lite vanno compensate tenuto conto delle diverse interpretazioni della giurisprudenza di merito.

P.Q.M.


Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott. Gabriella Gentile Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di Occhipinti Giovanni della somma di € 1.446,07, di Lerro Antonietta della somma di € 1.446,07, di Luisi Rosanna della somma di € 1.859,24, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b)compensa le spese.

In Santa Maria Capua Vetere, 10.11.2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gentile



6 DIC. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE




TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta


dell'Avv.  quale procuratore
G. LUISI ROSSINI

S.Maria C.V. 25 /01/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 25 /01/2012.-


Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra LUISI ROSANNA, e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

Colicchio Silvana

17 DIC 2012


UFFICIO GIUDIZIARIO

DI NAPOLI

DI NAPOLI

UFFICIALE GIUDIZIARIO C.

Alberto De Luca





Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 6/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dip. sig.ra La Cerra Maria Giovanna, nata a Sant'Angelo D'Alife (CE) il 06.05.1948, matr.n. 8768;
dip.sig.ra Magliocca Rosalba, nata ad Alvignano (CE) il 14.09.1957, matr.n .8798; **ex dip.sig.ra Petrone Maria Grazia**, nata a San Felice a Cancellò (CE) il 10.03.1954, matr.n. 8950.

Avvocato: Varriale Paolo, Via San Filippo, 24 - 80122 - Napoli.

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.22566 del 10.01.2013 (prat.n.5652/08 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.4827 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.09.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo in forma esecutiva in data 14.12.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento dei separati ricorsi, proposti dai dipendenti in epigrafe indicati, successivamente riuniti in corso di causa, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 37 CCNL 2000 ed art.41 CCNL 2004 per un importo complessivo pari ad € 9.764,42 in favore della dipendente La Cerra, ad € 13.087,56 in favore di ciascuna delle dipendenti Magliocca e Petrone, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura di un mezzo le spese di lite ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento della rimanente parte liquidata in € 1.375,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.139700 del 25.02.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alle dipendenti sopra indicate a



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione;

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale con note prot. n.393243 del 03.06.2013 e prot. n. 433894 del 18.06.2013 ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza rispettivamente dell'avv. Varriale Paolo e delle dipendenti sig.re La Cerra Maria Giovanna e Magliocca Rosalba e l'atto di precetto, notificato il 16.05.2013, dell'ex dipendente sig.ra Petrone Maria Grazia in virtù della sentenza n. 4827 emessa dal Tribunale di S.M.C. Vetere.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con note prot. n.450038 del 25.06.2013 e 507130 del 12.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copie degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale rispettivamente ad istanza delle predette dipendenti e dell'avv. Varriale Paolo in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale Civile di S.M.C. Vetere.

Alla luce delle predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali in favore delle dipendenti sig.re La Cerra Maria Giovanna e Magliocca Rosalba, dell'ex dipendente sig.ra Petrone Maria Grazia e le spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 84452 del 5.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.130679 del 24/02/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4827 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012.

TOTALE DEBITO**€ 55.570,54****Dipendente sig.ra La Cerra Maria Giovanna, matr.n.8768**

- | | | |
|---|---|----------|
| • Indennità di rischio | € | 2.063,76 |
| • Indennità di disagio | € | 7.700,66 |
| • interessi legali maturati al 27.04.2014 | € | 1.538,73 |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)**sub totale € 11.303,15**

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,48

Dipendente sig.ra Magliocca Rosalba, matr.n.8798

- Indennità di rischio € 2.783,86
- Indennità di disagio € 10.303,70
- interessi legali maturati al 27.04.2014 € 1.799,65

sub totale € 14.887,21

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,48

Dipendente sig.ra Petrone Maria Grazia, matr.n.8950.

- Indennità di rischio € 2783,86
- Indennità di disagio € 10.303,70
- interessi legali maturati al 27.07.2014 € 1.829,58

sub totale € 14.917,14

- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 4.239,48
- Competenze legali avv. **Varriale** Paolo € 1.744,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.22566 del 10.01.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.4827 del Tribunale di S.M.C.Vetere, depositata il 19.09.2012 e notificata in forma esecutiva in data 14.12.2012;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 17/04/2014**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

07-04-05

ok

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0022566 10/01/2013

Settore Contenzioso Civile e Penale
Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ed
Claus. 1 1 1



CC-5652/2009

N. Pratica:


Oggetto: Ricorso promosso da La Cerra Maria Giovanna.
Magliocca Rosalba e Petrone Maria Grazia c/ Regione Campania.-
Trib. S.M.C.V. - Sez. Lavoro -

In relazione alle pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia delle sentenze n. 4827/2012 relative alle ricorrenti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Lasco re

D'Acquarone
~~Giuseppe~~ Botto
~~De Falco~~
- 21/2/14



17 2 DIC 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE

Sentenza n. 18/10/12

COPIA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 18.12.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 62.68/09 R.G., alla quale risultano riuniti i proc nn. 6270/09 e 6868/09 avente ad oggetto: indennità dipendenti Regione Campania


TRA

LA CERRA MARIA GIOVANNA, MAGLIOLCA ROSALBA E
PETRONE MARIA GRAZIA, rappresentati e difesi dall'avv. P. Varriale, come da procura a margine del ricorso introduttivo, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, V. San Filippo, 24;
- ricorrenti -

CONTRO

Regione Campania, in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Maria Lasco, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo S.T.A.P. Ecologia Centro Direzionale sito in Caserta alla via Arena, loc. San Benedetto

- resistente -



Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorsi depositati in data 24.6.09 R.G. e successivamente riuniti, i ricorrenti, dipendenti della Regione Campania, assunti ai sensi dell' art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttori culturali, hanno dedotto: di essere stati distaccati presso i Comuni di RAVISCANINA ALU GUANO E SAN NICOLA LA STRADA che in data 9.10.2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell' art. 15 CCNL del personale del comparto regioni ed autonomie locali dell' 1.4.1999; che tale fonte contrattuale collettiva aveva introdotto un salario accessorio, legato alla produttività collettiva ed alcune indennità, quali quella di rischio, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Hanno lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare, ai sensi dell' art. 2 co. 3 dell' accordo siglato in data 9.10.2001 e quindi ai sensi dell' art. 2 del CCDI del 12.7.2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/85. Gli

istanti hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 dlgs 165/01 nonché dell'art. 3 co.3 della LR57/85 (come modif. dalla LL del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva e per tale motivo convenuto in giudizio la Regione Campania per ottenere la disapplicazione delle clausole della contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato ed il conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, così come quantificata in ricorso.

La Regione si è costituita evidenziando che il richiamo alla legislazione deontologica sarebbe stato superato dalla delegificazione operata dall'art. 2 dlgs 165/01 ma che la contrattazione collettiva generale non avrebbe imposto nella specie alcun vincolo di parità di trattamento con la contrattazione collettiva decentrata che essa non avrebbe rispettato.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Le parti ricorrenti lamentano che l'art. 2 co.3 dell'accordo siglato in data 9.11.2004 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" dei dipendenti di cui alla LR 57/85, negando così a tali dipendenti tutte le altre clausole, quale quella della "produttività collettiva" mentre successivamente l'art. 2 co.3 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione di cui all'art. 45 dlgs 165/01 dall'esecuzione del cd "progetto generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 dlgs 165/01 (che sancisce il principio di "parità di trattamento" nella retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 co.3 LR 57/85, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nei nuovi ruoli dell'ente territoriale di destinazione. La difesa dell'ente locale ha mostrato in evidenza che ai sensi dell'art. 2 dlgs 165/01 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dall'art. 45 dlgs 165/01 del 2001. Né può rinvenirsi una violazione dell'art. 45 dlgs 165/01 atteso che l'ultima norma sancisce il principio di non discriminazione "orizzontale" demando alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria, in modo che una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nella specie, non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 co.1 del dlgs 165/01.

E' altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.1 dlgs 165/01, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva, con ciò intendendosi che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe contrario al principio di parità di trattamento negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti.

Ad istanza dell'Avv. Paolo Varniare, nella qualità di difensore di Petrone Maria Grazia, si notifici copia del presente atto a:


Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via Santa Lucia n° 81 - Napoli

UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE

Mucci Rosa

14 DIC 2012

UFFICIO REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIALE REGIONALE
AMMINISTRATIVO



Sentenza del Tribunale di S.M.C.Vetere -sez. Lav.-
Numero 4827/2012
Dipendente La Cerra M.G.
Avvocato Varriale Paolo

Diritti e onorari			1.375,00
			<hr/>
			1.375,00
CPA	4%	1.375,00	<hr/> 55,00
			1.430,00
IVA	22%	1.430,00	314,60
TOTALE FATTURA			1.744,60
RITENUTA	20%	1.375,00	275,00
NETTO A PAGARE			1.469,60

